



REGIONE PUGLIA
Comune di Ascoli Satriano (FG)



PIATTAFORMA PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA CON PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE TRAMITE POWER TO GAS (PTG) DA FONTE RINNOVABILE SOLARE AGROVOLTAICO, SISTEMA DI ACCUMULO (BESS) E RETE DI CONNESSIONE ALLA STAZIONE ELETTRICA AT DI DELICETO

LOCALITA CAPO D'ACQUA - ASCOLI SATRIANO (FG)

OGGETTO DELL'ELABORATO	Relazione Tecnica Relazione asseverata sulla non interferenza con aree percorse da fuoco L.353/2000
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CODICE GENERALE ELABORATO	CODICE OPERA	STATO	data	AREA PROGETTO	N° ELABORATO	VERSIONE
EDIS-RT_GEN_BESS_INT		Definitivo	FEB24	PTO	RT GEN 01	0

IDENTIFICAZIONE FILE: EDIS-RT_AREE_FUOCO.doc

versione	data	Oggetto
0	22/02/2024	1° emissione
1		
2		

REDATTO:
Arch. Giuseppe Perfetto - Studio Solar design
Via Rivarolo - Beltrama, 50 - 10040 Lombardore (TO)
Ordine Architetti della Provincia di Torino n. 5437 - PI 08360730017
Tel ++39 339 4030592 - PEC g.perfetto@architettitorinopec.it



PROPONENTE:
EDIS S.r.l.
Viale Nino Bixio, 6 – 12051 – ALBA (CN)
Partita IVA/CF: 03491720045



Relazione Tecnica

PIATTAFORMA PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA CON PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE TRAMITE POWER TO GAS (PTG) DA FONTE RINNOVABILE SOLARE AGRO-VOLTAICA E SISTEMA DI ACCUMULO (BESS) E RETE DI CONNESSIONE ALLA STAZIONE ELETTRICA AT DI DELICETO PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 115 MW

LOCALITA CAPO D'ACQUA - ASCOLI SATRIANO (FG)



Sommario

1.	Riferimento normativo	5
1.1	Divieti e prescrizioni	5
1.2	Compiti dei Comuni	6
2.	Piani di attuazione locali.....	6
3.	Conclusioni	8

Gruppo di lavoro	PIATTAFORMA PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA ASCOLI SATRIANO
Nome e cognome	Ruolo nel gruppo di lavoro
Ing. Marco Cerchio	CEO EDIS Srl - Direzione Tecnica
Ing. Davide Pascarella	EDIS - Project Office - Coordinamento tecnico
Dott. Pietro Caselli	EDIS - Project Office - Coordinamento economico finanziario
Dott. Michele Chieffi	General Contractor Sviluppo - Coordinamento progetto di Sviluppo
Per. Ind. Alessandro Continanza	Progettazione Elettrica
Studio Projema	Coordinamento Progettazione Connessione RTN
Ing. Francesco Paolo Lamacchia	Progettazione Civile e Geotecnica
Arch. Giuseppe Perfetto - Studio Solardesign	Coordinamento SIA
Prof.ssa Guglielmina Mutani - DENERG	Prof. Area Pianificazione - Politecnico di Torino
Teresa Spallone - Tesista	Tesista Area Pianificazione - Politecnico di Torino
Ing. Silvio Galtieri	Acustico
Ing. Maria Di Modugno	Ingegneria Idraulica ed Ambientale
Arch. Giuseppe Perfetto	Esperto Pianificazione Energetico-Ambientale
Dott. Geologo Pietro Pepe – Studio APOGEO	Geologo - Indagini Geotecniche
Prof Giuseppe Ferrara	Agronomo - Università di Bari
Prof Maurizio Boselli	Agronomo - Università di Verona
Ing. Francesco Paolo Lamacchia	Ingegneria Strutturale e Civile
Alessandro Continanza – Studio Projema	Ingegneria Elettrica
Alessandro Continanza - Studio Projema	Progetto di Connessione alla R.T.N.
Studio APOGEO	Rilievo topografico
Angelo Ippolito	Imprenditore Agricolo

1. Riferimento normativo

La Legge 21/11/2000, n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000, successivamente modificata dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha definito il quadro normativo delle disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa ed alla lotta attiva dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, prevedendo che gli enti territoriali svolgano in modo coordinato le attività previste dalla stessa.

La suddetta norma prevede:

- all'art. 2, la definizione di incendio boschivo, "Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree";
- all'art. 3, che le Regioni approvino un piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base delle linee guida e direttive del Consiglio dei Ministri, soggetto a revisione annuale, i cui contenuti sono dettagliati nello stesso articolo;
- all'art. 4, definisce il contenuto dell'attività di previsione del rischio incendi boschivi e di prevenzione, compresa la realizzazione di planimetrie relative alle aree di rischio incendi boschivi anche i fini della disciplina urbanistica;
- agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 la definizione del contenuto delle attività formative, informative e di lotta attiva agli incendi boschivi, le specifiche per le aree protette, il monitoraggio;
- agli artt. 10 e 11 i divieti, le prescrizioni da applicarsi alle aree percorse dal fuoco e le sanzioni, amministrative e penali, a carico dei trasgressori.

1.1 Divieti e prescrizioni

L'art. 10, comma 1 della citata legge, prevede che nei soprassuoli indicati negli elenchi e nelle planimetrie si applichino i sotto indicati divieti:

- per un periodo di 15 anni dalla data dell'incendio, le aree boscate ed i pascoli interessati dall'incendio non possono avere una destinazione urbanistica diversa da quella esistente prima dell'incendio. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita dei terreni e degli immobili interessati dall'incendio, stipulati entro il suddetto termine di 15 anni, deve essere espressamente richiamato il vincolo di che trattasi, pena la nullità dell'atto;

per un periodo di 10 anni dalla data dell'incendio sui soprassuoli interessati è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici. Limitatamente alle zone boscate percorse da incendi, è vietato altresì il pascolo e la caccia;

per un periodo di 5 anni, sui predetti soprassuoli sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero

dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

1.2 Compiti dei Comuni

L'art. 10, comma 2 della L. 353/2000 prevede che, al fine dell'applicazione dei divieti e prescrizioni previsti al comma 1, i Comuni, entro 90 giorni dalla data di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, provvedano a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato.

I Comuni devono pertanto provvedere ad elaborare delle planimetrie, riferite all'intero territorio di competenza, indicando le aree interessate dagli incendi, per ciascuna annualità e formando degli appositi elenchi di soprassuoli, definibili quali "aree boscate" e "pascoli" percorsi dal fuoco, nei quali sia possibile rilevare gli estremi catastali delle medesime aree, nonché la tipologia di soprassuolo e gli identificativi dell'incendio occorso.

L'elenco dei predetti soprassuoli, insieme alle planimetrie, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate e approvano gli elenchi e le planimetrie definitive, entro il termine dei 60 giorni successivi.

Come previsto dalla Legge, il Catasto incendi deve essere aggiornato ogni anno e in tale occasione si deve procedere ad eliminare le aree per le quali sono scaduti i vincoli precedentemente imposti.

In sede di costituzione degli elenchi e delle relative cartografie è fondamentale individuare con precisione per ciascuna particella catastale interessata: la superficie reale percorsa dal fuoco, il perimetro, la copertura del suolo, la data dell'evento (che possono essere più di uno), la tipologia di vincolo e la sua durata.

2. Piani di attuazione locali.

Il quadro normativo Regionale in materia è composto da:

- L.R. n° 38 del 12 dicembre 2016, "Norme in materia di contrasto agli Incendi boschivi e di interfaccia" nel rispetto dei principi della citata legge n° 353 del 21.11.2000, disciplina le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio regionale;
- D.G.R. n. 1762 del 23.09.2008, con la quale viene istituito il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) previsto dalle linee guida per la pianificazione di emergenza in protezione civile emanate dal Dipartimento Nazionale che svolge funzioni di previsione, allertamento, sorveglianza, gestione di situazioni di crisi e di emergenza finalizzate alla salvaguardia dei cittadini dei beni e del patrimonio culturale ed ambientale;
- D.P.G.R. n. 232 del 16 maggio 2019 con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 giugno - 15 settembre 2019, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno 2019 e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle Strutture A.I.B.

3. Conclusioni

Per quanto analizzato sulle cartografie nazionali regionali e comunali e considerando che nemmeno la ricerca sui contratti di compravendita ha prodotti risultati, non evidenziate criticità nel merito della presente relazione, il sottoscritto Arch. Giuseppe Perfetto, consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 359 del codice penale e delle sanzioni previste in caso di falsa attestazione resa in tale qualità dall'articolo 481 del codice penale,

DICHIARA E ASSEVERA

che le aree oggetto di intervento non rientrano nelle aree percorse dal fuoco.

Torino, 07/02/2024

Arch. Giuseppe Perfetto



GIUSEPPE PERFETTO
N° 5437
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO